

CXXIII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti — Congedi — Annunzio di una proposta di aggiunta all' art. 32 del regolamento del Senato — Osservazioni del senatore Cefaly sull' ordine del giorno, e risposta del Presidente — Il Senato approva l' inversione dell' ordine del giorno proposta dal senatore Cefaly — Presentazione di disegni di legge — Si riprende la discussione del disegno di legge: « Fondazione di un Politecnico nella città di Torino » (N. 144-A) — Si approvano senza discussione il nuovo art. 11 concordato tra l' Ufficio centrale ed il ministro dell' istruzione pubblica, e, dopo brevi osservazioni dei senatori Cerruti V., relatore, Veronese e Blaserna, il nuovo art. 15 proposto dall' Ufficio centrale d' accordo col ministro dell' istruzione pubblica — Il senatore Finali propone un emendamento all' art. 17, ed il relatore, senatore Cerruti V., chiede, e il Senato consente, che sia sospesa la discussione di questo articolo, perchè l' Ufficio centrale possa produrne un altro testo — Dopo discussione, alla quale prendono parte il senatore Finali, che propone un emendamento, i senatori Cavalli, Roux, e Cerruti V., relatore, ed il ministro del tesoro, si sospende l' esame dell' art. 18 — Tornando all' art. 17, se ne approva la nuova formola proposta dall' Ufficio centrale — Sull' art. 19 parlano i senatori Veronese, Dini, Siacci, Cerruti V., relatore, ed il ministro dell' istruzione pubblica — Si approva l' articolo ed un ordine del giorno proposto dal senatore Dini — Si approva poi l' art. 18 nella nuova redazione dell' Ufficio centrale — L' art. 20 è approvato con una modificazione dell' Ufficio centrale, e l' art. 21, ultimo del disegno, con due emendamenti, proposti l' uno dal senatore Roux, e l' altro dal senatore Mosso, dopo osservazioni e dichiarazioni dei senatori Cerruti V., relatore, Casana dell' Ufficio centrale, e del ministro dell' istruzione pubblica — Il Senato approva un ordine del giorno proposto dall' Ufficio centrale e modificato dal ministro dell' istruzione pubblica — Domanda del senatore Veronese, alla quale si associa il senatore Cerruti V., relatore, e risposta del ministro dell' istruzione pubblica — Si rinvia allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Disposizioni sugli esami nelle scuole medie » (N. 278) — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della Calabria » (N. 252) — Parlano nella discussione generale i senatori Pisa e Barracco G. — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Presentazione di disegni di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della guerra.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di due comunicazioni pervenute dalla Corte dei conti.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

« Roma, 20 giugno 1906.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese, non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« FINALI ».

« Roma, 20 giugno 1906.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, io sottoscritto ho l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti durante la seconda quindicina del mese di maggio u. s.

« Il Presidente
« FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questi messaggi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato di aver ricevuto una proposta di aggiunta all'art. 32 del nostro regolamento.

Questa proposta, secondo il regolamento stesso, sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Pasolini-Zanelli domanda un congedo di 25 giorni per ragioni di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Incidente sull'ordine del giorno.

CEFALY. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Il disegno di legge sulle Calabrie era ieri l'altro segnato al primo posto dopo la legge del Politecnico; ieri è stato posposto all'altra legge sull'abolizione del sequestro preventivo, ed oggi si trova al quarto posto dell'ordine del giorno. Pregherei la Presidenza ed il Senato di volerlo rimettere al posto in cui

si trovava ieri l'altro, acciò la discussione di esso possa aver luogo nella tornata di domani.

PRESIDENTE. Il disegno di legge per le Calabrie sarebbe rimasto allo stesso posto che aveva in origine nell'ordine del giorno, se il ministro di grazia e giustizia, il quale desiderava che venisse prima discusso quello sul sequestro preventivo dei giornali non avesse fatta preghiera speciale alla Presidenza di una piccola inversione dell'ordine del giorno; quanto al disegno di legge sugli esami delle scuole medie, è stato fatto precedere nell'ordine del giorno perchè si tratta di una proroga della massima urgenza.

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Se si trattasse di due leggi che non portassero discussione, non avrei difficoltà a consentire, ma mi pare che su quella per l'abolizione del sequestro preventivo dei giornali già vi sieno degli iscritti e quindi v'è la possibilità che avvenga ciò che si sta verificando nella discussione del Politecnico di Torino. Ora, che i disegni di legge sul Politecnico di Torino e sull'abolizione del sequestro preventivo si approvino oggi o si approvino fra otto giorni, il ritardo non porta conseguenze di sorta; in Calabria invece, sospese dal settembre le esazioni delle sovrimposte, vi sono migliaia d'impiegati e d'insegnanti a cui non si pagano gli stipendi, vi sono pubbliche amministrazioni di comuni e provincie che non funzionano e v'è perfino qualche comune che non imposta le lettere per mancanza di francobolli. Il Governo so che è premurosissimo di veder approvata dal Senato la legge sulle Calabrie e so che il ministro del tesoro ha disposto, che la Cassa dei depositi e prestiti, appena promulgata questa legge, mandi subito l'importo delle sovrimposte non esatte ai comuni ed alle provincie e che la Cassa dei depositi e prestiti è pronta a farlo.

Se si vuol far precedere alla legge sulle Calabrie la leggina riguardante gli esami, che, lo riconosco, ha vero carattere d'urgenza, non mi vi appongo, ma per quella sul sequestro preventivo dei giornali insisto a che venga dopo.

PRESIDENTE. Osservo che la discussione del disegno di legge sulla Calabria potrà cominciare oggi stesso o al più tardi domani. Io ho cre-

duto di poter aderire al desiderio del ministro guardasigilli, trattandosi di un disegno di legge che forse non richiederà lunga discussione. Ad ogni modo io interrogo il Senato se voglia consentire alla proposta dell'onor. Cefaly, il quale desidera che si discuta prima il disegno di legge sulla Calabria e poi quello sul sequestro preventivo dei giornali. Coloro che approvano questa inversione dell'ordine del giorno, favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati, l'uno per « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Stato » e l'altro per « Provvedimenti per l'esercizio della ferrovia Vicenza-Treviso-Padova-Bassano di proprietà dello Stato ». Chiedo l'urgenza per entrambi i disegni di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici. Se non si fanno opposizioni, li dichiaro d'urgenza, secondo la richiesta dell'onorevole ministro.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Fondazione di un Politecnico nella città di Torino » (N. 144-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Fondazione di un Politecnico nella città di Torino ».

Come il Senato ricorderà, ieri due articoli vennero sospesi, cioè l'11 ed il 15.

L'articolo 11, concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro, ora suonerebbe così:

« Art. 11.

« Nel mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, compila e trasmette per l'approvazione il bilancio preventivo per l'anno scolastico seguente

al ministro della pubblica istruzione, il quale provvede con decisione motivata. Se il ministro non provvede entro il mese di agosto successivo, il bilancio s'intende approvato ».

Il secondo comma rimane quale è.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questa nuova redazione dell'art. 11 concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 15, che pure era rimasto in sospenso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Cerruti.

CERRUTI V., *relatore*. L'Ufficio centrale d'accordo col ministro ha formulato l'articolo 15 in maniera da tener conto delle osservazioni fatte ieri sera nella lunga discussione avvenuta, principalmente riguardo alla nomina degli assistenti.

Invio al banco della Presidenza la nuova formula dell'art. 15.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato della nuova redazione concordata tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro relativamente a questo art. 15.

Art. 15.

« La nomina degli incaricati è fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio didattico e col parere favorevole del medesimo.

« La nomina degli assistenti è fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'insegnante della materia.

« Spetta pure al Consiglio di amministrazione la nomina del personale non insegnante.

« Il personale non insegnante ha i medesimi diritti e doveri degli impiegati di egual grado dello Stato e riceve gli aumenti dello stipendio a norma di legge.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di avere accolta la mia proposta, del resto ispirata al principio della distinzione fra il professore, che propone l'assistente, e il Consiglio didattico. Anzi debbo dire che se io mi sono opposto ieri sera al rinvio

della seduta, ciò è stato perchè temevo che si rinnovasse la discussione sopra un tema che era stato già lungamente trattato, e ritenendo che la discussione fosse matura.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Veramente il collega Veronese mi ha prevenuto, avendo detto esattamente quello che volevo dire anche io. Tengo in ogni modo a ringraziare l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale della loro condiscendenza e tengo pure a dichiarare che io sono persuaso che con questa disposizione gli studi procederanno assai meglio, e un vero vantaggio sarà portato all'Istituto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 16.

Art. 16.

La ritenuta ordinaria per la tassa di ricchezza mobile sugli stipendi del personale sarà per cura dell'amministrazione del Politecnico versata all'Erario e rimarrà invece a suo beneficio la ritenuta per le pensioni.

(Approvato).

Art. 17.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'amministrazione del R. Politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 4.

(Approvato).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Mi dispiace di dover occupare, benchè per brevi istanti, il Senato, di una questione non di natura didattica, come quelle finora trattate. Ma per effetto della votazione già avvenuta dell'art. 4 con un'aggiunta, viene in questo art. 17 una incongruenza, la quale non credo che possa passare, perchè sarebbe una grave offesa ad un principio fondamentale

del giure finanziario e di pubblica amministrazione.

Io credo che questa incongruenza sia avvenuta inavvertitamente; epperò spero che l'Ufficio centrale vorrà accogliere l'emendamento che le proporrò, in seguito a brevi osservazioni.

Non faccio la stessa preghiera all'onorevole ministro, perchè il progetto ministeriale non conteneva il difetto che mi ha mosso a chiedere la parola.

Questo art. 17 determina speciali condizioni a riguardo del Politecnico di Torino, rispetto all'applicazione di tasse e di imposte. Esso si compone di due parti. La prima riguarda la tassa del bollo e registro ed è detto che per tutti gli atti e contratti dell'amministrazione del Politecnico si osserveranno le norme stabilite per gli atti e contratti dell'amministrazione dello Stato. Il progetto ministeriale concorda perfettamente con quello che ora propone l'Ufficio centrale, e non ho nulla a dire.

Ma viene l'altro alinea. Nel progetto ministeriale si diceva: « non sarà applicata l'imposta di ricchezza mobile ai proventi di cui all'art. 4 »; l'Ufficio centrale propone che si dica: « saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 4 ». In quanto all'esenzione anche dalla tassa di manomorta non ho niente a ridire, l'accetto; ma non credo che oggi si possa mantenere l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di mano morta a tutti i proventi dell'articolo 4. Nel progetto ministeriale i proventi considerati quali erano? Erano il contributo dello Stato, il contributo della provincia, il contributo del comune e l'importo delle tasse devolute al Politecnico; e siccome il Politecnico adempie una funzione dello Stato, si vede la ragione per cui su questi contributi e proventi lo Stato non abbia a percepire sia l'imposta di ricchezza mobile, che la tassa di manomorta. Ma l'Ufficio centrale ha fatto un'aggiunta: vale a dire che nel novare nell'art. 4 i proventi del Politecnico mette: « i lasciti, le donazioni e i contributi di altri enti e di privati ».

Ora questo non è ammissibile; e che? forse sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i lasciti, le donazioni a favore delle opere pie, a favore degli

ospedali, dei ricoveri di mendicizia, dei collegi di arte e di educazione? No: e vogliamo noi stabilire un nuovo e diverso principio, senza una ragione sufficiente, a favore di questo ente che andiamo a creare?

Io credo che abuserei del tempo del Senato svolgendo più largamente queste considerazioni, le quali avrebbero soddisfazione se invece della locuzione proposta dall'Ufficio centrale che dice: « saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di mano morta i proventi di cui all'art. 4 », si dicesse: « saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di mano morta i proventi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 ».

Io spero che messa innanzi la ragione del mio emendamento in questo modo, esso non debba incontrare presso l'Ufficio centrale e presso l'onorevole ministro, di cui io ripiglierei ora la disposizione da lui proposta, alcuna opposizione.

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. Dinanzi all'osservazione fatta da una persona così autorevole come il senatore Finali mi trovo un po' imbarazzato. Soltanto per mia istruzione vorrei chiedergli uno schiarimento. Nel progetto ministeriale figurava anche il contributo della Camera di commercio di Torino, contributo che noi abbiamo tolto perchè quella Camera di commercio non si è ancora pronunciata sulla continuazione del contributo medesimo, ma certamente appena istituito il Politecnico non dubito che quella Camera rinnoverà al nuovo Istituto il concorso pecuniario, che soleva corrispondere al Museo industriale.

Quale trattamento verrà fatto al contributo della Camera di commercio in caso di riconferma? Nel progetto ministeriale esso andava esente da tassa, ed esente da tassa resterebbe anche col testo proposto dall'Ufficio centrale per il secondo comma dell'articolo 17 (ora 16): ma la cosa sarà ancorà possibile, quando prevalessesse il concetto dell'onorevole Finali?

FINALI. Non posso ragionare intorno ad ipotesi, posso ragionare soltanto intorno al disegno di legge com'è presentato.

Le mie considerazioni non riguardano proprio un contributo del genere di quello delle Camere di commercio, che può essere consi-

derato della stessa natura di quello dei comuni e delle provincie; enti minori, ma partecipi alla natura dello Stato.

CERRUTI V., *relatore*. Allora ci si potrebbe mettere d'accordo separando il n. 5 dell'art. 4 in due parti: vale a dire per quanto concerne « i lasciti e le donazioni » de' privati l'Ufficio centrale aderisce alla proposta Finali; ma rimane ferma la disposizione proposta dall'Ufficio medesimo per quanto concerne gli ulteriori contributi degli enti, i quali enti potrebbero anche essere così del comune come la provincia, qualora aumentassero il contributo attuale.

FINALI. È difficile accomodare queste cose; come facciamo noi a dire: dividiamo il numero 5 dell'art. 4 in due, dal momento che abbiamo già votato l'art. 4, il quale comprende soltanto il numero 5?

Voci. Si potrà fare nel coordinamento.

FINALI. A me ciò non pare cosa possibile; eppoi io vorrei che non solo i lasciti ma anche i contributi privati fossero soggetti ad imposta; noi non possiamo introdurre un sistema, del quale non vi è esempio riguardo ad alcuno degli istituti di beneficenza esistenti nel Regno.

PRESIDENTE. Abbiamo la bontà di mandarmi una proposta scritta.

CERRUTI V., *relatore*. Bisognerebbe concederci un momento di tempo per poterla concretare.

PRESIDENTE. Sospenderemo allora per un momento la votazione di quest'art. 17 affinché l'Ufficio centrale e i proponenti possano formulare una nuova redazione dell'articolo e procederemo alla discussione dell'art. 18 che leggo:

Art. 18.

Gli atti e contratti che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione, non vanno soggetti al riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Alla fine di ogni anno scolastico, ne' modi e termini che saranno fissati dal regolamento, verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti al Ministero della pubblica istruzione, il quale lo comunica, con le sue osservazioni, alla Corte de' conti.

La Corte de' conti giudica di tale conto consuntivo con giurisdizione contenziosa e in caso di richiamo o di appello, lo giudica a Sezioni riunite.

Il carico delle pensioni per il personale che abbia servito parte allo Stato e parte al Politecnico, sarà ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione della durata de' servizi resi allo Stato e al Politecnico.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Qui, premetto, non ho occasione di richiamare all'osservanza di un principio generale di finanza, o di pubblica amministrazione; ma di richiamare bensì l'attenzione del Senato, e prima dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale, intorno a ciò che è scritto in una serie di leggi che da più di 40 anni si sono fatte in Italia, a cominciare dalle leggi del 1865, quando una parte dei servizi dei lavori pubblici passò dallo Stato alle provincie. Allora si stabilì la ragione o la proporzione nella quale le pensioni dovevano fare carico ai vari enti, Stato o provincie ai quali questi funzionari avevano prestato servizio; e fu quella dell'ammontare degli stipendi rispettivamente corrisposti.

Poi è venuta una serie di leggi, specialmente riguardanti l'istruzione pubblica, nelle quali fu costantemente stabilito, per un principio di equità così evidente che non ha bisogno di dimostrazione, che il riparto fra la provincia, il comune e lo Stato, per rispetto a servizi resi all'uno e all'altro si facesse in ragione dell'ammontare degli stipendi. Ora perchè venire questa volta, in questo disegno di legge, ad abbandonare un principio equo seguito finora, che è quello di ripartire tra i vari enti a cui fu prestato il servizio l'onere delle pensioni, in ragione dell'ammontare degli stipendi corrisposti dall'uno e dell'altro: ammontare di stipendi a cui risponde la ritenuta per le pensioni? Io mi permetto proprio di pregare l'onorevole ministro, perchè anche nel progetto ministeriale c'è scritto questa novità, non suggerita da alcun buon principio nè pratico nè legale, di vedere se potesse accettare un emendamento semplicissimo che consisterebbe in questo: invece di dire « sarà il carico delle pensioni ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione della durata del servizio », si dica

« in proporzione dell'ammontare degli stipendi percepiti dallo Stato e dal Politecnico ».

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. Mi dispiace su questo punto di non essere d'accordo coll'onorevole senatore Finali...

FINALI. Perchè?

CERRUTI V., *relatore*. Dirò subito il perchè. La disposizione che figura tanto nel disegno di legge ministeriale quanto nel disegno dell'Ufficio centrale, circa il carico delle pensioni, è stata pensatamente messa nella forma criticata dall'onor. Finali. È un altro modo con cui lo Stato viene in aiuto del Politecnico indirettamente, oltrechè con la concessione delle tasse. Vale a dire, si è adottato per criterio nella ripartizione delle pensioni fra Stato e Politecnico il tempo e non la somma degli stipendi, perchè ora che il Politecnico andrà a funzionare, dal momento che siamo entrati nel concetto della fusione e non della soppressione, il Politecnico si troverà ad avere un personale che ha già prestato lunghi servizi allo Stato, e passa nel Politecnico col massimo degli stipendi. Quindi, in caso di liquidazione delle pensioni, il carico che verrebbe addossato al Politecnico sarebbe nei primi anni assai ragguardevole; mentre se la liquidazione verrà fatta in proporzione della durata del servizio presso lo Stato e il Politecnico, naturalmente l'onere gravante nei primi anni sul Politecnico per le pensioni riuscirà di molto ridotto. Eppure, malgrado questa riduzione (con un calcolo un po' laborioso, del resto semplice nel suo concetto) risulta che il Politecnico dovrà accantonare 30,000 lire all'anno per far fronte al carico delle pensioni; se invece dovesse adottarsi il criterio caldeggiato dal senatore Finali, per alte considerazioni, delle quali io apprezzo grandemente l'importanza, credo che questo onere sarebbe assai maggiore; non ne posso dire ora la cifra esatta, perchè bisognerebbe rifare dei calcoli piuttosto prolissi, dei quali non si può, per la complessività, divinare il risultato preciso così su due piedi, ma certamente sarebbe un onere assai maggiore di 40,000 lire.

Due giorni or sono, quando si è cominciata la discussione di questo progetto di legge, l'onorevole Volterra ha detto: badate, voi create un

Politecnico, ma i mezzi che gli date sono troppo esigui rispetto al fine grande da raggiungere.

Togliendo dai cespiti che avrà il Politecnico, quel di più che si richiede per far fronte all'onere delle pensioni, col criterio dell'onore. Finali certamente il Politecnico, massime nei primi anni, si troverà in condizioni assai gravi. Lo capisco, sarà una novità rispetto alle consuetudini seguite finora, ma è un modo per rendere attuabile il Politecnico.

Ragioni quindi di ordine finanziario nell'interesse del Politecnico mi fanno insistere, e come anche l'Ufficio centrale, perchè questo comma sia conservato tal quale, pur rendendo omaggio alle alte considerazioni svolte dall'onorevole senatore Finali.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Mi dispiace di non essere in questo fortunato, cioè ad ottenere l'assenso dell'Ufficio centrale; ma le ragioni messe innanzi dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, mi pare che siano ragioni di tornaconto, nelle quali esulano interamente le ragioni del principio.

Io mi sono sforzato di dire in poche parole che la ragione logica, la ragione dell'equità vuole che il riparto di questi oneri sia in ragione dell'ammontare degli stipendi, anche per la correlativa ragione che le ritenute in conto pensioni seguono l'ammontare degli stipendi. Ma le ragioni che vi ha detto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, le potevano dire tutti gli enti, ai quali passarono le amministrazioni degli istituti, lo poteva dire lo Stato, quando son venuti parecchi istituti scolastici, o provinciali o comunali a sollecitarlo. Ma nessuno si è mai sognato di impugnare l'applicazione di una regola la quale si impone per l'evidente sua equità.

La ragione che ha addotto l'onorevole relatore è questa sola: che nei primi anni il Politecnico avrà un onere maggiore per le pensioni. Ma se noi dobbiamo fare le leggi raccomandandole a questi argomenti, non so più con qual criterio direttivo le esamineremo.

Se volete, io consento più facilmente ad accrescere il contributo dello Stato che a fare un'offesa ad un principio che è scritto in tutte le leggi dello Stato, e non vedo la ragione di abbandonarlo ora.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Finali di formulare per iscritto la sua proposta,

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Come parevami giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Finali in riguardo della ricchezza mobile all'art. 16, parmi non egualmente attendibile la di lui proposta in opposizione a quella fatta dall'Ufficio centrale, mentre, in questo caso, ritengo doversi accettare che la pensione sia appunto da liquidarsi come viene stabilito in questo secondo comma dell'art. 17.

Certo l'autorità del senatore Finali è tale, che io debbo e sento di poterlo considerare come mio maestro e donno; ma penso che in tale questione non sia esatta la sua interpretazione per le altre applicazioni della legge.

E crederei precisamente di non ingannarmi che vi sieno parecchie convenzioni d'assegno delle pensioni in proporzione del servizio prestato in diversi uffici, tenendone conto nella liquidazione per l'ultimo ufficio.

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. Sono dispiacentissimo di dover insistere nel proporre che sia tenuto fermo il testo dell'Ufficio centrale e tanto più sono dispiacente in quanto si tratta di andare contro l'opinione tanto autorevole di un uomo al quale io debbo grande deferenza.

Ma l'onorevole senatore Finali dice: Voi avete seguito un criterio di tornaconto. Sì, ma non di tornaconto basso; imperocchè qual cosa noi volevamo ottenere? Volevamo ottenere che si fondasse il Politecnico e che esso avesse mezzi adeguati per poter vivere.

Ci siamo un po', come si suol dire, arrampicati sui vetri, ed abbiamo cercato di raccogliere da varie fonti i mezzi per far vivere questa nobile istituzione.

Se avessimo potuto ottenere dal Governo che invece di consolidare il suo concorso nella somma di trecento e tante mila lire, quanto è il contributo che dà già attualmente per stipendi, dotazioni, ecc.; se avessimo ottenuto, dico, almeno un cinquantamila lire in più, certamente l'Ufficio centrale avrebbe adottato per le pensioni un testo conforme a quello caldeggiato dall'onorevole Finali. Ma non so adesso

se il nuovo ministro del tesoro vorrà essere più generoso del suo predecessore.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Molto difficile!!

CERRUTI V., *relatore*. Se egli ci dicesse: va bene, mi impegno di far dare all'Istituto cinquantamila lire di più, ci potremmo mettere d'accordo coll'onor. Finali ed adottare il testo che egli propone.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Mi permetto di aggiungere una sola considerazione a quelle fatte dal nostro collega Finali.

La verità è che sempre nel nostro diritto di pensione fu calcolata la pensione, dovuta alla fine di una carriera, in proporzione dei servizi resi, in diversi uffici, dal pensionando; dunque quando si dice « per la durata del servizio » non si dice cosa perfettamente esatta. In principio le ritenute sono minori, perchè minori sono gli stipendi, e il pubblico funzionario non presta ancora quei servizi che presterà più tardi verso la fine della sua carriera; ed il diritto di pensione si è sempre valutato in proporzione degli stipendi che furono percepiti dal funzionario e delle diverse opere prestate sotto le diverse amministrazioni.

Non ho certamente bisogno di portare la mia parola in sostegno delle teorie, riconosciute legislativamente dallo Stato italiano, ed illustrate oggi autorevolmente dal senatore Finali, ma io voglio rivolgere un'altra considerazione all'Ufficio centrale.

Se voi lasciate la *durata* del servizio a base del riparto delle quote di pensione, può avvenire questo caso, che un professore di Politecnico insegni in quell'Istituto per 15 o 20 anni come incaricato o come assistente; passando poi in un ufficio governativo con promozione di stipendio e di grado, la sua pensione sarà valutata in ragione dell'ultimo stipendio percepito. Allora si dovrà tornare sotto l'antico regime, proporzionando la pensione alla durata del servizio o allo stipendio percepito e alle ritenute lasciate? Mantenendo a base del riparto della pensione la durata del servizio, potrebbe accadere che, avendo avuto per 15 o 20 anni un funzionario nel vostro Politecnico a stipendio inferiore, quando passa ad un altro Istituto governativo con stipendio su-

periore, voi dovrete pagare una quota di pensione maggiore di quella che non paghereste col principio sempre sancito dalla legge. Ecco perchè io credo che nell'inizio sarà verissimo che ne verrà qualche danno al Politecnico, ma in prosieguo di tempo, quando i funzionari del Politecnico passeranno ad altri Istituti, col criterio del riparto del carico della pensione in proporzione degli stipendi percepiti dalle varie amministrazioni - criterio adottato sempre dalle nostre leggi - il Politecnico ci guadagnerà.

In vista di questo risultato che, se per il momento può presentare un vantaggio, per l'avvenire può produrre un danno, sono d'avviso che non si debba derogare dal principio comune, sancito in tutte le leggi sulle pensioni, e che per il vantaggio momentaneo non si sacrifichi l'avvenire del carico delle pensioni per gli insegnanti del Politecnico.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Anzitutto debbo togliere all'onor. relatore l'illusione - se pur egli l'abbia avuta - che possa il presente ministro del tesoro consentire ad una dotazione maggiore, per il Politecnico di Torino. (*ilarità*).

BLASERNA. Fu una semplice illusione, un modo di dire.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Ritengo anche io che sia stato un semplice modo di dire, e perciò passo oltre.

La questione in fondo è questa. Effettivamente, quando fu redatto il disegno di legge dal precedente Ministero, s'intese dare al Politecnico un ulteriore beneficio finanziario, in maniera implicita, calcolando cioè le pensioni nel modo che abbiamo inteso.

D'altro canto le ossercazioni del senatore Finali sono esatissime: per continua e coerente massima legislativa le pensioni sono state sempre calcolate - quando concorrono diversi coefficienti - sull'entità degli stipendi anzichè sulla durata.

Non nascondo che l'eccezione rappresenterebbe oggi una novità pericolosa. Nella ristretta cerchia quindi del mio ufficio di ministro del tesoro, dovrei aderire senz'altro alle conclusioni del senatore Finali. Però non posso fare a meno di rappresentare al Senato che effettivamente,

nell'intento di favorire il Politecnico, il mio predecessore aderì all'eccezione.

Dato ciò, non potrei che rimettermi alla sapienza del Senato.

Qui sono in campo due tendenze: da un canto un equo favore al Politecnico, che si verrebbe ad armare di nuovi mezzi; dall'altro il principio generale, che dovrebbe esser tenuto fermo, come ha detto il senatore Finali. Il Senato nella sua saviezza deciderà.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Il carico delle pensioni per il personale che abbia servito in parte allo Stato e in parte al Politecnico sarà ripartito fra l'uno e l'altro in proporzione dell'ammontare degli stipendi percipiti dallo Stato e dal Politecnico...

CERRUTI V., *relatore*. Io pregherei il Senato di lasciare un po' di tempo all'Ufficio centrale per combinare una formula dell'articolo nella quale si tenga conto delle obiezioni dei senatori Finali e Roux.

PRESIDENTE. Sta bene; l'art. 18 è sospeso.

Ora do lettura della nuova formula proposta dall'Ufficio centrale per il secondo comma dell'art. 17; essa è così concepita: « Saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 4, ad eccezione dei lasciti e delle donazioni dei privati. Mi pare che questa formula corrisponda al concetto del senatore Finali.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io ringrazio chi ha studiata questa formula conciliativa, però mi permetto di osservare che per render completa l'eccezione bisognerebbe dire: « lasciti, donazioni e contributi di privati ».

CERRUTI V., *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Allora dopo la proposta fatta in cui tutti sono concordi, l'art. 17, rimasto in sospeso suonerebbe così:

Art. 17.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'amministrazione del Regio Politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti dell'amministrazione dello Stato.

Saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di mano-morta i proventi di cui all'art. 4 ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati.

Chi intende di approvare questo art. 17 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 19 di cui do lettura:

Art. 19.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio di Stato, saranno dati tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge e stabilito il piano organico del personale.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Il progetto di legge ministeriale proponeva l'art. 19, col quale dava facoltà al ministro della pubblica istruzione e a quello di agricoltura, industria e commercio di mettere in disponibilità i professori della scuola di applicazione e del museo industriale. Ora questa disposizione era evidentemente contraria non solo allo spirito di umanità verso i professori che avevano servito la scuola di applicazione o il Museo industriale per tanti anni, ma eziandio contraria alla legge Casati.

L'art. 105 di questa legge dice infatti: le qualità di professore ordinario e di dottore aggregato conferite in una Università, a norme della legge sono a vita, e coloro che ne sono investiti non possono essere, salvo i casi di cui all'art. 106, nè sospesi, nè rimossi, nè come che sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi se non per le cause e con le forme infrascritte.

Ora l'art. 106 tratta di cause molto diverse da quella della fusione di due istituti. Ora a me pare che un articolo come questo (che veniva a violare così apertamente i diritti dei nostri professori ordinari), non poteva uscire che dalla testa della nostra Minerva.

Io comprendo benissimo quale era lo scopo di quest'articolo. Ho già accennato alle difficoltà alle quali si è trovato di fronte l'Ufficio centrale per riedificare il Politecnico sopra la scuola di applicazione e il museo industriale. Si trat-

tava di fare un Politecnico cercando di tenere conto delle condizioni locali, si trattava adunque di edificare non un nuovo edificio, ma di ridurre ed unire due edifici già cadenti; mentre con questo articolo si buttavano giù i muri maestri. Abbiamo degli articoli fondamentali di legge di cui, anche per il personale, bisogna tenere conto: tanto è vero che l'Ufficio centrale, non per queste ragioni, ma per altre di convenienza, ha detto: è una disposizione draconiana quella di mettere il personale in disponibilità e mandarlo in parte a casa e servirsi di quello che resta come meglio pare.

CERRUTI, *relatore*. Nella relazione l'ho detto.

VERONESE. Sì, è vero, l'Ufficio centrale ha fatto quest'osservazione; però l'Ufficio centrale sostiene un'altra tesi e propone un altro articolo 19 in sostituzione di quello ministeriale.

L'Ufficio centrale dice: « con regolamento da approvarsi con decreto Reale sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione saranno dati tutti i provvedimenti occorrenti all'esecuzione della presente legge e stabilito il piano organico del personale ».

E l'art. 10 dice: « Salvo le disposizioni speciali della presente legge, si intendono estese al Politecnico di Torino le leggi attuali sulla istruzione superiore ». Badiamo bene che anche la legge Casati è subordinata quindi alle disposizioni di questa legge.

Bisogna quindi che la legge sia molto chiara rispetto al personale. La relazione dell'Ufficio centrale vuole rispettati i diritti acquisiti, ma su ciò è chiaro l'articolo da esso proposto? Corrisponde esso ai concetti esposti dal relatore? Dicendo che con regolamento da approvarsi si farà il piano organico del personale, non è mica detto che siano salvaguardati i diritti acquisiti dai professori, come certo è nell'intendimento dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale dice: noi teniamo il personale, ma intendiamo che gli insegnamenti siano accoppiati diversamente. Questo credo che sia una questione giuridica nella quale non mi permetto di entrare e di sollevare io quando gli interessati tacciono. Credo che ad un professore nominato per una data materia non se ne possa fargli insegnare un'altra senza il suo consenso. Secondo l'art. 73 della legge Casati citato nella relazione, il professore può fare dei corsi liberi in ogni materia nella propria Fa-

coltà, ma questo dipende da lui, e la Facoltà non può obbligarlo a farlo.

Insomma (e qui ci sono dei giuristi) a me pare che l'articolo così come è redatto lasci qualche dubbio. Infatti col regolamento si farà il piano organico del personale, e il piano organico del personale potrà essere mutato secondo questa legge quando si vorrà, e poichè le disposizioni della legge Casati, secondo l'art. 10 non sono estese al Politecnico se non in quanto non siano contrarie alle disposizioni speciali di questa legge, così è lecito chiedere se i diritti dei professori secondo le leggi vigenti saranno rispettati.

Pregherai l'Ufficio centrale, se crede, di aggiungere qualche cosa a questo articolo, perchè questi diritti siano rispettati, come esso pure vuole, in modo che non nasca in avvenire dubbio; basterebbe aggiungere all'articolo 19 « salvi i diritti acquisiti degli insegnanti ».

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. Pregherai l'onor. Veronese di considerare che la legge contiene due parti.

Vi è la parte permanente che deve regolare la vita del Politecnico nelle sue condizioni normali, ed allora si capisce la ragione dell'art. 18. Naturalmente nelle condizioni normali il Politecnico avrà un certo determinato organico del personale; questo non significa però che sarà l'organico materialmente in vigore nei primi anni della sua vita, nel periodo transitorio. Poi ci sono due articoli d'indole transitoria che regolano il passaggio del Politecnico dalle condizioni attuali a quelle che saranno poi le norme nel futuro.

Intanto esaminiamo un po' bene la parte, diciamo così, permanente. In questa parte è assicurato che i professori del Politecnico avranno gli stessi privilegi, gli stessi stipendi dei professori universitari; su questo non ci può essere dubbio, e sono estesi a loro favore le disposizioni della legge 13 novembre 1859.

Veniamo ai professori attuali. Anche a questi è fatta, per così dire, una posizione di favore.

L'onor. Veronese ha criticato tanto l'art. 19 del disegno ministeriale, che ora non figura più nel nostro disegno di legge e ne ha accusato acerbamente il Ministero dell'istruzione

pubblica. Ma gli debbo dichiarare che il Ministero dell'istruzione pubblica non ha avuto alcuna colpa. Per la conoscenza che ho della storia di questo disegno di legge posso dargliene formale assicurazione. Il senatore Veronese deve anche riflettere che il disegno ministeriale contemplava uno stato di cose diverso da quello che è poi venuto fuori. Quel disegno considerava il caso della soppressione della Scuola degli ingegneri e del Museo; concessa la soppressione, si cadeva sotto l'impero della legge del '63 relativa ai collocamenti in disponibilità del personale, causati da soppressione di uffici o da riduzione di ruoli organici. Sarà stato un articolo draconiano l'art. 19 del disegno ministeriale (per questo l'Ufficio centrale pensò di abolirlo), ma per abolirlo si dovette modificare sostanzialmente l'art. 1 della legge, sostituendo al concetto della soppressione quello della fusione.

Adottato il concetto della fusione, che cosa ne deriva? Che il personale attualmente in ufficio rimane tutto al suo posto; ma di ciò riparleremo in occasione dell'art. 20, per spiegare una disposizione transitoria relativa al personale insegnante. E non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare non facendo il prof. Veronese proposta concreta...

VERONESE. Relativamente ai nuovi professori osservo che questo articolo 19 dà adito ai Consigli di amministrazione e didattico di fare la proposta di un nuovo regolamento, e quando si fa un piano organico del personale, si possono anche introdurre dei mutamenti, non tenendo conto dei diritti acquisiti, i quali dovrebbero essere garantiti dalla legge Casati.

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. — Prego il senatore Veronese di osservare che attualmente tutte le Scuole degl'ingegneri del Regno hanno un organico che può mutare col tempo, ma col mutare del ruolo organico rimane salva la condizione giuridica dei professori: i diritti che questi hanno restano gli stessi. Potrei citare l'esempio dello Scuola degl'ingegneri di Roma. Non mi ricordo più quante volte ne fu mutato il piano organico. Anche il mio amico e vicino senatore Blaserna quante mai volte ha fatto modificare l'organico dell'Istituto che egli di-

rige; ma i diritti delle singole persone rimasero sempre illesi.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io in verità non divido gli entusiasmi dei colleghi, che hanno parlato nei giorni precedenti, per questa legge; e mi duole che doveri di ufficio mi abbiano impedito di essere presente nelle sedute scorse, perchè avrei voluto esporre al Senato i miei timori.

Fra questi ve ne è uno che certo espose ieri anche il collega Veronese, e al quale egli intendeva di rimediare con la sua proposta; poichè nel resoconto sommario di ieri leggo che egli fece la proposta di modificare l'art. 2 dicendo che il Politecnico avrebbe potuto valersi dei corsi di matematica pura dati nella Facoltà di scienze, quando essi corrispondano ai fini del Politecnico stesso.

Se quest'articolo ci fosse stato io avrei visto scomparire il più grave dei miei timori, perchè credo che da questo distacco della Facoltà di scienze dal Politecnico ne debba venire un danno e all'insegnamento scientifico e a quello tecnico; temo cioè che l'insegnamento scientifico per futuri ingegneri abbia a venire soverchiamente abbassato con danno poi anche degli insegnamenti puramente tecnici.

Mi resta ora questo dubbio: con lo stabilire che tutti gli insegnamenti si debbano dare nel Politecnico, tanto quelli propedeutici di matematica pura, quanto quelli puramente tecnici, i giovani che abbiano fatto un primo biennio nelle Università, potranno essere ammessi al terzo anno del Politecnico?

Non vorrei che, fatto il regolamento, il Politecnico di Torino avesse a chiudere le sue porte a tutti gli studenti che vengono dalle altre Università italiane, e che questi giovani fossero costretti ad andare tutti fin dal principio al Politecnico di Torino, o a quello di Milano, o a quello di Roma quando sarà istituito, e così vuotarsi completamente le Facoltà matematiche del Regno, costringendo spesso con questo anche i giovani e le loro famiglie a disagi non pochi.

L'onorevole relatore ieri, rispondendo al collega Veronese, ha detto che intendeva che quanto egli richiedeva fosse cosa di regolamento: mi pare allora che si potrebbe dir qui una parola che accennasse come nel regola-

mento saranno stabilite le norme pel passaggio dalle Università al Politecnico e viceversa. Così sarebbe ammesso il principio che gli studi puramente scientifici si possono fare anche nelle Università.

L'Università di Torino farà quello che vorrà, ma le altre Università debbono pure essere tutelate. Una semplice dichiarazione del relatore mi contenterebbe poco: io vorrei che vi fosse una disposizione speciale in quest'articolo che stabilisse quel principio. Dove si dice che « con regolamento saranno dati i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge è stabilito il piano organico del personale », desidererei che fosse aggiunto un comma che dicesse: « nello stesso regolamento saranno stabilite le norme pel passaggio dalle Facoltà di scienze universitarie al Politecnico o viceversa, con corsi abbreviati ». Chiedo all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale se acconsentirebbero a questa aggiunta.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. A me pare che il dubbio sollevato dall'onor. Dini non abbia ragione di essere. Come è detto nell'articolo 10, ultimo alinea, nel silenzio della legge tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti sono estese anche al Politecnico; fra queste disposizioni vi è il diritto di passaggio dal secondo biennio delle Facoltà di scienze alle Scuole di applicazione. L'Istituto nuovo, per quanto autonomo, non cessa di essere istituto di Stato a cui si applicano tutte le norme degli istituti di Stato, quindi non vi può essere ombra di dubbio che non solo gli alunni che escono dal primo biennio dalla scuola di scienze, ma anche tutti quelli che escono dall'Accademia militare, dalla Scuola di applicazione d'artiglieria o genio, potranno far passaggio al Politecnico con le norme comuni. Il richiamare espressamente quella disposizione soltanto, potrebbe poi far nascere dei dubbi sulla estensione di altre disposizioni legislative e regolamentari. Il Politecnico è un istituto di Stato che dà diplomi di Stato come tutte le altre scuole di applicazione, e ad esso si dovranno applicare tutte le norme legislative e regolamentari che non sono da questa legge espressamente escluse.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Se effettivamente le cose fossero così chiare come ha detto l'onorevole ministro, tanto io che l'onorevole Dini accetteremmo le sue dichiarazioni; ma il fatto è che anche l'articolo 10 lascia il dubbio se effettivamente queste disposizioni di cui parla l'onorevole ministro attualmente, saranno anche in vigore dopo l'approvazione di questa legge. Perchè l'art. 10 dice così: « salve le disposizioni speciali della presente legge e secondo le norme del regolamento ecc. ».

Dunque quando si tratta di applicare un articolo di legge o di regolamento bisognerà vedere se le disposizioni di questa legge, con le norme del regolamento che sarà fatto, siano o no in contraddizione. Se sono in contraddizione valgono le disposizioni della legge sul Politecnico, e secondo le norme del regolamento.

Dunque credo che non sia così chiaro che i giovani del primo biennio della Facoltà di scienze potranno senza altro essere iscritti al Politecnico di Torino. Il Politecnico può dire: in base alla mia legge e al mio regolamento mi oppongo alla iscrizione di un giovane che provenga dalle Facoltà di scienze e non abbia i requisiti che io desidero.

Se l'onorevole ministro mi persuade che effettivamente le leggi attuali e i regolamenti sono salvi anche con l'art. 10 io aderirò volentieri; altrimenti continuerò a credere che queste cose debbano essere chiarite in questa legge e quindi dovrò associarmi alla proposta del senatore Dini.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. La preoccupazione del senatore Veronese è fondata sulle parole dell'art. 10 « salve le disposizioni speciali della presente legge e secondo le norme del regolamento ».

Egli cioè interpreta le parole « secondo le norme del regolamento » nel senso che nel regolamento si possa diminuire forza alle disposizioni della legge. Ora evidentemente non ne è questo il significato.

Le norme del regolamento non potranno che stabilire il modo come le disposizioni speciali

della presente legge si applicheranno al Politecnico.

Le preoccupazioni, in sè giuste, dei senatori Dini e Veronese non hanno ragione d'essere, ripeto, di fronte al testo della legge; mentre lo scrivere esplicitamente in un articolo di questa legge l'estensione di una particolare disposizione legislativa può essere pericoloso per la ragione che ho accennata.

DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI. Mi dispiace di non potermi dichiarare tranquillo in seguito alle spiegazioni dell'onorevole ministro. L'art. 10 dice « Salve le disposizioni speciali della presente legge, ecc. ». Nel primo comma non si parla che di funzioni accademiche didattiche e disciplinari, e nel secondo comma si parla soltanto in genere delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, cioè di disposizioni d'ordine generale. Quella che io chiedo invece è una disposizione speciale.

I giovani del primo biennio delle varie Facoltà di scienze sono stati finora ammessi ai Politecnici, e non si deve con un tratto di penna o con un articolo che non si capisce, togliere un diritto ai giovani di tutte le Università italiane. Così si vuotano tutte le Facoltà di scienze, si abbassa, ripeto, l'insegnamento della matematica pura, e si fa il danno della scienza che poi si ripercuoterà anche sulla istruzione tecnica superiore che ha bisogno di un solido fondamento di cultura scientifica dato con larghe vedute.

Diciamo dunque chiaramente che i giovani restano liberi di seguire in qualunque Università i corsi di matematica pura, e saranno poi ammessi al Politecnico di Torino sia che vengano da Pisa o da Bologna, o da Pavia, o da Padova, insomma da qualunque Facoltà di scienze italiana come si è fatto finora. Non vedo perchè non si debba stabilire nella legge il principio che questo diritto è conservato.

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, io come relatore dell'Ufficio centrale non avrei altro da dire, perchè non potrei aggiungere nulla alle ragioni di ordine giuridico addotte dall'onorevole ministro.

All'onor. senatore Dini non porterò che un argomento di fatto. Poichè la legge concede al Politecnico le tasse, l'amministrazione del Politecnico è interessata ad accogliere i giovani che vi affluiranno dalle varie Facoltà di scienze del Regno.

Non so donde sorga il timore espresso dall'onor. Dini; l'amministrazione del Politecnico da un lato non ha alcun interesse ad escludere i giovani che vi si vogliono iscrivere, dall'altro non lo potrebbe fare per forza di leggi e di regolamenti. La preoccupazione del senatore Dini avrebbe ragione di manifestarsi, qualora essa potesse raggiungere l'effetto di impedire la formazione del Politecnico, perchè coll'opporvi ad aggregare al Politecnico anche gli studi propedeutici del primo biennio delle Facoltà di scienze, in sostanza egli mira a mandare all'aria la istituzione del Politecnico.

Io invece insisto nella tesi: se il Politecnico si vuole, deve essere completo con tutti i cinque anni di studio, e non si può accettare nessuna combinazione ibrida tra Facoltà e Politecnico. Si possono ammettere, come è stato detto anche nella relazione premessa al disegno di legge, degli accomodamenti fra il Politecnico e la Facoltà di scienze, relativamente alla sede materiale dove si terranno i corsi ed alla scelta degli insegnanti, ma il Politecnico deve avere i suoi cinque anni completi.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Stando alle disposizioni del Regolamento, il quale dice che non si può parlare più di due volte sullo stesso argomento, io non potrei concedere la parola all'onorevole Dini. Tuttavia, se egli crede, potrebbe formulare la sua proposta e io mi farò in dovere di porla ai voti.

Del resto mi rimetto al Senato.

DINI. La mia proposta è questa: « In questo regolamento saranno stabilite anche le norme pel passaggio dalla Facoltà di scienze al Politecnico e viceversa, con abbreviazione di corsi ».

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. È utile che io dichiarassi espressamente che, se non accetto l'emendamento dell'onorevole Dini, è perchè lo ritengo superfluo, e non

credo che vi possa essere dubbio sul principio che egli sostiene.

SIACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIACCI. Io dubito di quello che ha testè asserito l'onorevole ministro, cioè credo che col nuovo ordinamento di questo Politecnico possa essere precluso il passaggio ad esso dei giovani che avranno fatto il primo biennio in Università diverse da quella di Torino. Ricordo che il senatore D'Ovidio nella discussione di ieri ha letto un ordine del giorno votato dalla Facoltà di scienze di Torino con cui essa dichiara di essere pronta a variare il regolamento della Facoltà stessa per parecchie materie del primo biennio, ed in particolar modo della meccanica razionale, la quale dal terzo anno passerebbe al secondo. Ora, se nelle altre Università non si adotta la stessa innovazione di far passare la meccanica razionale al secondo anno, io domando, come farà un giovane il quale esce da una di queste altre Università, per esempio dal primo biennio dell'Università di Roma, come farà ad essere ammesso al Politecnico di Torino? Si presenterebbe al terzo anno del Politecnico senza conoscere la meccanica razionale, che, come tutti sanno, è il fondamento di tutte le scienze applicate che si insegnano nel Politecnico dal terzo anno in poi. Dunque questa difficoltà esiste realmente. Un giovane il quale non esca dall'Università di Torino ed abbia fatto il primo biennio in un'altra Università non potrà assolutamente essere ammesso in quei corsi perchè gli mancherà, se vuole andare al terzo anno, la meccanica razionale che non ha fatto dalla Università, da cui esce.

Però questa non è questione nuova; vi è già un altro Politecnico in Italia che si trova nelle condizioni in cui si troverà il Politecnico di Torino, ed è il Politecnico di Milano. Anche là la meccanica razionale si insegna nel secondo anno. Ebbene, i giovani che vogliono andare là debbono rassegnarsi a perdere un anno, se hanno fatto il primo biennio in una Università. E se non vogliono fare questo sacrificio, vanno in un'altra scuola di applicazione, a Napoli, a Roma o in qualche altro sito. Dunque non è una difficoltà nè grande nè nuova quella che presenta l'onor. Dini. Se i giovani che escono da Università diverse da quella di Torino non

potranno essere ammessi al Politecnico di Torino, potranno sempre essere ammessi in altre scuole d'applicazione.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Io ho domandato la parola per chiarire una cosa. Se l'Ufficio centrale ed anche il ministro intendono che sia estesa senz'altro la legge Casati alle scuole di applicazione, c'è l'art. 132, il quale stabilisce che gli studenti hanno la libertà nella scelta degli esami e dei corsi. Allora, in base a questo articolo, possono essere senz'altro ammessi al Politecnico i giovani provenienti dal primo biennio delle Facoltà di scienze in virtù dell'art. 53 della legge Casati. E qualunque cosa si dica io ritengo che nessuna legge abbia abrogato questa facoltà degli studenti, anche nelle scuole d'applicazione, regolate, come osservai ieri, da decreti e regolamenti in aperta contraddizione colla legge Casati. Ad ogni modo io mi associo all'ordine del giorno dell'onor. Dini.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Dopo le dichiarazioni così esplicite dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale, ho pensato di convertire nel seguente ordine del giorno la mia proposta:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro e dell'Ufficio centrale che nel regolamento saranno stabilite le norme per il passaggio dei giovani dalle Facoltà di scienze al Politecnico di Torino, e viceversa; e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno dell'onor. Dini è appoggiato, ben inteso che s'intendono ritirate le proposte concordate tra l'onorevole Dini e l'onorevole Veronese.

Chi appoggia quest'ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Prima di quest'ordine del giorno, pongo ai voti l'art. 19, che rileggo:

Art. 19.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio di Stato, sa-

ranno dati tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge e stabilito il piano organico del personale.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'ordine del giorno concordato tra gli onorevoli Dini, Veronese, l'Ufficio centrale e il ministro, del quale do lettura:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro e dell'Ufficio centrale, che nel regolamento saranno stabilite le norme per il passaggio dei giovani dalle Facoltà di scienze al Politecnico e viceversa, e passa all'ordine del giorno ».

Chi approva quest'ordine del giorno, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora debbo dar lettura dell'emendamento concordato fra l'Ufficio centrale e il ministro relativamente all'art. 18 che era rimasto sospeso, che è del tenore seguente:

« Il carico delle pensioni per il personale che per la fusione di cui all'articolo 1 passerà al Politecnico, sarà ripartito fra l'uno e l'altro in proporzione della durata dei servizi resi allo Stato e al Politecnico.

« In ogni altro caso il carico delle pensioni sarà ripartito in proporzione degli stipendi pagati dallo Stato e dal Politecnico ».

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. La prima parte di questo articolo, del quale son grato all'Ufficio centrale, a rigore, starebbe forse meglio tra le disposizioni transitorie; ma per spirito di concordia acconsento nella proposta com'è formulata dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora vuol dire che ella ritira la sua proposta e per amore di concordia si associa alla proposta dell'Ufficio centrale.

Quindi pongo ai voti l'articolo 18 così concordato.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'art. 19 è stato già approvato. Ora passiamo alle *Disposizioni transitorie*:

Art. 20.

Gli insegnamenti che ora esistono nella Scuola degli ingegneri e nel Museo industriale, all'atto della fusione de' due Istituti saranno coordinati, ripartendo tra i professori in carica i quali insegnano discipline affini, la materia de' corsi rispettivi in guisa da togliere duplicazioni e sovrapposizioni.

Con lo stesso criterio si procederà nella ripartizione de' Gabinetti e laboratori scientifici e tecnici e del relativo materiale, nonché nella designazione di quelli fra gli insegnanti ai quali spetterà la direzione delle esperienze e delle analisi in servizio de' privati e delle pubbliche amministrazioni.

Il personale non insegnante, che per la fusione de' due Istituti risultasse superfluo ai bisogni del Politecnico e non avesse anzianità sufficiente per il collocamento a riposo, sarà nominato a posti equivalenti presso il Ministero, dal quale dipende.

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. D'accordo col ministro, l'Ufficio centrale rinuncia all'ultimo comma dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Resta dunque l'articolo 20, così come è, meno l'ultimo comma.

Chi intende di approvare questo articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Nell'anno scolastico immediatamente successivo alla pubblicazione della presente legge le funzioni di direttore del Politecnico e di presidente del Consiglio di amministrazione saranno adempiute da un commissario Regio.

Egli provvederà, d'accordo col Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio didattico, alla esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente ed alle proposte per il Regolamento e per il piano organico del personale, di cui all'art. 19.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. All'ultimo articolo mi rincresce di domandare all'Ufficio centrale la breve mutazione di una frase. Qui è detto: « le funzioni

del Politecnico e del Consiglio d'amministrazione saranno adempiute da un commissario Regio». Veramente questa frase di commissario Regio messa così indeterminatamente crea una carica nuova, perchè non può paragonarsi ai commissari Regi istituiti dalla legge comunale e provinciale, sotto i quali si sciolgono anche tutti gli altri corpi consulenti, mentre qui invece i corpi consulenti, cioè i Consigli didattico e amministrativo, restano in funzione. Solamente qui c'è un commissario con la funzione di direttore di Politecnico e di presidente di Consiglio d'amministrazione. Ora io pregherei l'Ufficio centrale di voler accettare una modesta correzione che consiste nel dire: « le funzioni di direttore di Politecnico e di presidente del Consiglio d'amministrazione saranno affidate ad un unico commissario nominato con decreto Reale su proposta dei ministri d'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio ». Quel commissario Regio che non si sapeva che cosa era, chi era e da chi era nominato è molto meglio che sia definito con precisione; perciò si disponga che esso venga nominato, per l'autorità che deve avere specialmente nei primordi di questo Istituto, dai due Ministeri, i quali fino ad oggi hanno avuto la sorveglianza e la tutela sopra il Museo industriale e sopra la scuola d'applicazione degli ingegneri, che con questa legge vengono a unificarsi nel solo unico Istituto.

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. L'Ufficio centrale accoglie di buon grado la correzione proposta dall'onor. Roux all'art. 21.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro l'accetta?

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo articolo così modificato...

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. In quest'ultimo articolo si vede ancora una traccia che ricorda il concetto primitivo al quale fu informato tutto il progetto di legge, che cioè il Consiglio di amministrazione avesse una prevalenza anche nella parte scientifica e didattica. Abbiamo visto infatti che esso nominava gli incaricati e gli assistenti passando

sopra il Consiglio dei professori. Ora qui c'è un ultimo ricordo di questo concetto che a me non pare molto scientifico e che certo non risponde più a tutto il sistema della legge come fu formulata. Ancora in principio della seduta si è riconosciuta la necessità di dare maggiore influenza al Consiglio dei professori.

In quest'ultimo articolo veniamo a distruggere ciò che si è fatto. Quando si tratterà di dare vita a questo grande istituto e di stabilire come debba farsi la fusione tra i due istituti, quale sia l'indirizzo da darsi al Politecnico, come si debbano fare i laboratori, come debba essere scelto il personale, come debbano essere istituiti gli esercizi pratici, tutto ciò insomma di cui si tratterà nel primo anno, è essenzialmente una questione didattica e scientifica, perciò io pregnerai l'onorevole ministro e la Commissione centrale di levare da quest'ultimo articolo una espressione che lascia supporre un contrasto, un disaccordo tra il Consiglio d'amministrazione e il Consiglio didattico. Invece di dire: « che il commissario Regio provvederà d'accordo col Consiglio d'amministrazione e sentito il Consiglio didattico », propongo si dica semplicemente: « provvederà d'accordo col Consiglio d'amministrazione e col Consiglio didattico ».

CERRUTI V., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V., *relatore*. Debbo spiegare le ragioni della forma data all'attuale art. 19. L'articolo come ammetterà benissimo il senatore Mosso, tocca molti interessi dei professori, cioè tanto quelli relativi alla ripartizione degli insegnamenti, quanto quelli relativi ai laboratori, e a tutti gli altri mezzi di lavoro e di studio. Ora, se noi poniamo il commissario Regio, che dovrà provvedere alla ripartizione degli insegnamenti, del materiale scientifico e dei laboratori, ecc. alle prese col Consiglio didattico, in modo che se le sue proposte non sono accettate dal Consiglio didattico, non possa far nulla, egli si troverà in una condizione assai imbarazzante. Fin da ora si può prevedere che gli verranno dal Consiglio didattico delle opposizioni ostinate: ciò è nella natura umana. Le disposizioni dell'art. 19, che pure secondo l'avviso dell'Ufficio centrale son ragionevolissime ed indispensabili, perchè il Politecnico possa presto funzionare normalmente, nondimeno ur-

tano contro, non dirò interessi sostanziali, ma contro abitudini inveterate.

M' insegna l' onor. Mosso che l' attentare ad abitudini che durano da 20 a 30 anni, non è impresa da pigliarsi a gabbo: figuriamoci quanti e quali malumori troveranno eco nel seno del Consiglio didattico: se il commissario Regio dovesse acconciarsi al beneplacito del Consiglio didattico, sarebbe ben presto ridotto all' impotenza, e l' art. 19 resterebbe lettera morta. Per tutti i motivi che ho enumerati, l' Ufficio centrale resta fermo nel mantenere la formula: « sentito il Consiglio didattico ».

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. La proposta mia fu ispirata da una altra considerazione.

Amnesso che l' opera del commissario Regio debba durare un solo anno, essa diviene inutile se non ha l' appoggio dei professori perchè, dopo un anno, il commissario andrà via e tutto finirà. Perciò prego l' onorevole relatore di badare, che l' obbiezione sua complica ancora di più la questione, poichè dopo un anno, andandosene il commissario Regio, si torna a far tutto da capo.

Per evitare questo inconveniente, è necessario di accogliere la mia proposta.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Sono persuaso che il senatore Mosso, il quale ha seguito con interesse questa discussione, si convincerà della giustezza delle ragioni che ha già esposto il relatore, quando voglia soffermarsi sopra l' art. 19. Questo articolo dà sicuro affidamento che tutte queste disposizioni passeranno sotto l' avviso del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato; quindi non vi è a temere in nessun modo che possa essere menomata la considerazione in cui deve essere tenuto il Consiglio didattico. Ma d' altra parte per le ragioni già dette dal relatore, è evidente che il commissario Regio debba bensì presentare le sue proposte, sentito il Consiglio didattico, ma senza esser soggetto a dei responsi i quali, siccome trarrebbero origine da interessi, diciamo pur solo di amor proprio delle persone, rischierebbero d' incaglierne l' opera. Per la legittima tutela dei diritti degli insegnanti abbiamo i termini dell' art. 19, e d' altra parte è necessario

che il commissario Regio possa fare le sue proposte con discreta libertà d' azione. Pregherei il senatore Mosso di aderire alla proposta dell' Ufficio centrale.

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. Ebbene propongo che si dica nell' articolo « sentito il Consiglio d' amministrazione e quello didattico ». Così questo commissario Regio avrà realmente un potere.

CERRUTI V., *relatore*. L' Ufficio centrale acconsente alla forma proposta dal senatore Mosso.

PRESIDENTE. Ora rileggo l' articolo con le modificazioni proposte dai senatori Mosso e Roux e accettate dall' Ufficio centrale:

Art. 21.

Nell' anno scolastico immediatamente successivo alla pubblicazione della presente legge le funzioni di direttore del Politecnico e di presidente del Consiglio di amministrazione saranno affidate ad un unico Commissario nominato con decreto reale su proposta dei ministri di istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio. Egli provvederà, sentito il Consiglio d' amministrazione ed il Consiglio didattico, alla esecuzione delle disposizioni dell' articolo precedente ed alle proposte per il Regolamento e per il piano organico del personale, di cui all' articolo 19.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il Senato ricorda che è rimasto in sospenso l' ordine del giorno presentato dall' Ufficio centrale, poichè fu stabilito di porlo in discussione dopo esaurita quella del disegno di legge. L' ordine del giorno è concepito in questi termini:

« Il Senato invita il Governo ad estendere, con speciali disegni di legge, il principio dell' autonomia, nel senso e nei modi stabiliti col disegno di legge per il Politecnico di Torino, alle altre Scuole d' ingegneria del Regno, quando ne siano assicurati i mezzi necessari al loro sviluppo ».

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. D'accordo con l'Ufficio centrale proporrei che da questo ordine del giorno venissero tolte le parole « nel senso e nei modi stabiliti col disegno di legge per il Politecnico di Torino ».

Effettivamente l'applicazione e il principio dell'autonomia ai diversi istituti deve avvenire in conformità delle speciali condizioni degli istituti medesimi.

Nel caso di Torino, abbiamo la costituzione di un nuovo ente il quale sorge dalla fusione di due enti preesistenti: il Museo industriale e Scuola di applicazione. Molte delle disposizioni contenute in questo disegno di legge si risentono naturalmente della origine del nuovo Politecnico.

Per queste ragioni e per altre che sono evidenti e che ometto per brevità, pregherei il Senato di approvare l'ordine del giorno testè letto dal Presidente con la soppressione da me accennata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Veronese.

VERONESE. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, io poco devo aggiungere, inquantochè intendevo precisamente di fare le stesse osservazioni, vale a dire che questo progetto ha un aspetto generale ed un aspetto puramente locale, e che le disposizioni di legge che hanno attinenza alle circostanze particolari per cui è stata fatta la fusione fra la scuola d'applicazione e il museo non si possono estendere ad altre scuole. Io accetto, favorevole come sono al principio dell'autonomia, che spero possa essere esteso fra breve a tutti i noti Istituti superiori, accetto la soppressione proposta dall'onorevole ministro, d'accordo col l'Ufficio centrale. Vorrei però che l'onorevole ministro assicurasse il Senato che, come dispone l'art. 4 di questa legge su quanto concerne i proventi del Politecnico, che le tasse universitarie, ora devolute al Politecnico non hanno nulla a che fare con i modi diversi con i quali l'autonomia si può esplicare, ma saranno pure devolute alle altre scuole d'applicazione, le quali potranno tener conto di quest'affidamento, onde quando siano soddisfatte certe condizioni locali, anche lo Stato assicurerà a queste scuole le tasse d'immatricolazione e quelle d'iscrizione.

Mi pare del resto giusto che si debba dare

affidamento alle altre scuole che quando sieno adempite certe condizioni si debbano mantenere le stesse concessioni, altrimenti si adotterebbero due pesi e due misure e sarebbe inutile di estendere l'autonomia senza fornire i mezzi necessari per quella concorrenza utile che dobbiamo sperare s'inizi tra le varie scuole.

Su questo punto pregherei l'onorevole ministro di rassicurarmi, perchè altrimenti questa autonomia e questa eguaglianza, sotto un certo punto di vista necessarie e giuste, verrebbero a mancare.

CERRUTI V., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. Debbo dichiarare a nome dell'Ufficio centrale che l'ordine del giorno da esso proposto era precisamente nel senso desiderato dall'onorevole senatore Veronese e quindi l'Ufficio centrale non potrebbe che appoggiare la proposta da lui fatta.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO, *ministro della pubblica istruzione*. Io ho proposto di cancellare dall'ordine del giorno quelle parole appunto per evitare poi questioni sulla possibilità e sulla convenienza della estensione d'una o d'altra disposizione di questo disegno di legge ad altri istituti. Devo aggiungere che noi ci siamo trovati dinanzi ad un progetto di legge presentato da un Governo precedente di cui abbiamo ben volentieri accettato l'eredità; ma impegni precisi specialmente di natura finanziaria, in occasione di un ordine del giorno, noi, lo dico a nome mio e a nome specialmente del collega del tesoro che me ne dà l'incarico, non siamo in condizione di poterli assumere.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE Il ministro della pubblica istruzione ha proposto di cancellare dall'ordine del giorno le parole « nel senso e nei modi stabiliti col disegno di legge per il Politecnico di Torino ».

Quindi l'ordine del giorno suonerebbe così:
« Il Senato invita il Governo ad estendere con speciali disegni di legge, il principio della autonomia alle altre scuole di ingegneria del Regno quando ne siano assicurati i mezzi necessari al loro pieno sviluppo ».

Chi intende di approvare questo ordine del giorno così modificato, favorisca di alzarsi.

(Approvato).

CERRUTI V., *relatore*. domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V., *relatore*. L'Ufficio centrale dopo l'ampia discussione che vi è stata su questo disegno di legge, desidera d'essere autorizzato a farne il coordinamento, impegnandosi di presentare il suo nuovo lavoro nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Cerruti.

Egli chiede la facoltà, a nome dell'Ufficio centrale, di coordinare il disegno di legge testè discusso, coordinamento che s'impegna di presentare nella seduta di domani prima della votazione.

Se non vi è opposizione, questa proposta si intende approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni sugli esami nelle scuole medie » (N. 278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sugli esami nelle scuole medie ».

Prego l'onorevole senatore segretario Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

« È prorogato all'anno scolastico corrente la disposizione transitoria del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598, relativa alla dispensa dei candidati alla licenza dalle scuole medie ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della Calabria e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, nn. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della 1ª rata delle due imposte fondiari nei comuni della

Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione di nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati » (N. 252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della Calabria ».

Domando al Senato se intende dispensare dalla lettura del progetto di legge composto di 98 articoli.

Se non si fanno opposizioni, questa proposta si intenderà accolta.

Debbo però leggere a riguardo di questo disegno di legge una lettera inviata dal Presidente della Camera.

« In seguito alla nota 30 maggio p. p., con la quale l'E. V. mi comunicava talune inesattezze tipografiche incorse nella stampa del disegno di legge a favore della Calabria e rilevate dalla Commissione speciale del Senato, feci premura di richiamare su ciò l'attenzione dell'onorevole relatore, il quale, avendo diligentemente riscontrato tutto il testo della legge, mi avverte che debbono essere infatti introdotte nel testo approvato le seguenti correzioni:

Art. 1, riga 2: Dopo le parole *17 dicembre 1905, n. 506* aggiungere e *n. 633*;

Art. 1, riga 7: Dopo le parole *sui fabbricati urbani e rustici della 5*, e prima delle parole *rata della ricchezza mobile*, togliere la parola *e 6*;

Art. 1, riga 1: Dopo le parole *e la sospensione viene estesa alla prima*, e prima delle parole *rata sulle imposte dei terreni*, togliere il numero *2*;

Art. 6, ultima riga: Sostituire alle parole *all'articolo precedente* le parole *agli articoli precedenti*;

Art. 73, ultimo comma: Sostituire nella frase *di cui all'articolo precedente* alla parola *precedente* il numero *84*;

Art. 74, 1ª e 2ª riga: Alle parole *di cui ai due articoli precedenti* sostituire e *di cui all'articolo precedente*;

Tabella A bis: Nella finca dei numeri delle strade sostituire, per la strada della Marina di Catanzaro, n. 2.

« In questo elenco che contiene la enumerazione dei comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905, ai quali sono applicate le di-

sposizioni del Regio decreto 22 settembre 1905, n. 500, occorrono le seguenti correzioni:

Nocera Terinese invece di *Nocera Tirinese* (Provincia di Catanzaro);

Petilia Policastro invece di *Petilia, Policastro*, sopprimendo la virgola (ivi);

Soveria Mannelli invece di *Soveria, Mannelli*, sopprimendo la virgola (ivi);

Marano Marchesato invece di *Marano, Marchesato*, sopprimendo la virgola (Provincia di Cosenza);

S. Sosti invece di *Sosto* (Provincia di Cosenza);

Molochio, Monasterace invece di *Molochio Monasterace*, aggiungendo la virgola (Provincia di Reggio Calabria);

Casignana invece di *Casignano* (ivi).

« Per maggiore regolarità, stimo opportuno trasmettere all'E. V. un altro esemplare del testo approvato dalla Camera, nel quale sono stati corretti gli errori materiali incorsi nella stampa di esso.

« Il Presidente
« G. BIANCHERI ».

Do atto al Presidente della Camera dei deputati di questa comunicazione e si provvederà alle opportune correzioni.

Ed ora dichiaro aperta la discussione generale.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Un progetto di legge dell'importanza di questo che sta oggi davanti al Senato e che si risolve in un atto di grande e tardiva giustizia, di dovuta riparazione ad una delle regioni d'Italia più disgraziate, a mio modesto avviso, non può passare sotto silenzio in Senato.

Siccome scorgo che non c'è nessun oratore iscritto, ho l'ardire di presentare qualche osservazione, dolente che persone più competenti di me non possano farlo e con maggiore preparazione.

Come il Senato sa, si tratta di un progetto di legge che, malgrado consti di una serie numerosa e importante di provvedimenti, si può scindere nettamente in due parti.

La prima parte riguarda quei provvedimenti che il Governo ha già preso in parte e deve oggi completare con questa legge a favore dei danneggiati del terremoto; la seconda parte

invece abbraccia tutta una serie di provvedimenti intesi a riparare ad antiche, pur troppo, e radicate imperfezioni nelle condizioni sociali, nelle condizioni agrarie di quella provincia.

L'immane disgrazia che ha colpito la nostra Calabria ha provocato uno scoppio di spontaneo slancio di solidarietà fraterna in tutta Italia e ci ha portato le prove morali e materiali della simpatia di tutte le nazioni civili. Oltre a ciò fu motivo finalmente per richiamare l'attenzione del Governo, per interrompere quella inerzia, durata ormai troppo lungo tempo, nel pensare ai bisogni di quella regione così disgraziata che, dopo quasi cinquant'anni dacchè fu redenta dal mal governo dei Borboni si trova pressochè in identiche circostanze, o anche (pur troppo è la verità) in peggiori circostanze di quando fu lasciata da quel Governo che lo statista inglese ha caratterizzato così duramente come se fosse la negazione di Dio. Fatto sta che le cifre sole dell'emigrazione provano lo stato di desolazione in cui si trova quella vasta regione. Ogni anno cresce la schiera dei diseredati che lascia quelle campagne un giorno così floride ed abitate; ed il Governo, appunto mentre provvedeva a questo immane disastro del terremoto, si è deciso finalmente a cercare dei rimedi radicali anche a questo stato di cose ormai inveterato; e qui basti solo l'accennarli, perchè il volerli analizzare uno per uno, equivarrebbe dal canto mio ad abusare soverchiamente della pazienza del Senato.

Avanti tutto, le opere pubbliche, e per ciò viabilità, sistemazione idraulica, ferrovie, porti, bonifiche, e in aggiunta alle somme già stanziato dal legislatore in passato, a questo titolo, si assegnano altri 119 milioni e un terzo.

È una somma ragguardevole, è una somma che dovrebbe contribuire fortemente al risveglio agricolo e industriale, al risveglio sociale di quella regione; e vi è solo da sperare che sia giustamente ed efficacemente impiegata e che si possa per questa erogazione, se non raggiungere, per lo meno avvicinarsi a quell'ideale racchiuso nella formula del massimo risultato col minimo mezzo. Certo che la viabilità è il primo dei bisogni di quella disgraziata regione. Senza viabilità non c'è la possibilità di portarla a contatto ed a livello con le altre provincie dell'Italia meridionale e col mondo civile.

V'è poi una serie di provvedimenti che è distinta sotto due titoli, e che, a mio modo di vedere, potrebbe invece essere unita sotto un titolo solo, vale a dire, « credito agrario e provvedimenti per l'agricoltura ».

Francamente il credito agrario, se non erro, ha uno scopo unico, ed evidente, quello del beneficio dell'agricoltura; non comprendo perciò questa distinzione; a meno che si sia voluto farla sistematicamente, non certo per ragione intrinseca. Credito agrario e provvedimenti per l'agricoltura, secondo me, andavano uniti, poichè si tende ad un solo scopo con due modi diversi. Per l'agricoltura si parla di catetre ambulanti, poderi dimostrativi, e di premi di costruzione delle case coloniche. Questi tre provvedimenti non possono certo incontrare critica veruna, sono provvedimenti che potranno dare utilissimi risultati. Quanto poi al credito agrario, mi riservo di aggiungere qualche osservazione, quando avrò finito la disamina così rapida di tutta questa serie di provvedimenti per la Calabria.

Finalmente si viene ai provvedimenti reclamati da lungo tempo in Calabria ed in altre regioni d'Italia, relativi al rimboschimento. Rimboschire significa fertilizzare plaghe rimaste incolte per la spensieratezza colpevole di coloro che hanno spogliato le nostre montagne dei loro tesori. Rimboschire significa quindi richiamare il lavoro e la possibilità dell'esistenza in quelle plaghe fra quelle popolazioni oggi tanto decimate. Non occorre che io aggiunga verbo per ripetere qui il mio concetto di testè. Se queste somme destinate al rimboschimento saranno erogate con tutta quella saviezza, con tutte quelle cautele che sono necessarie, daranno certo decuplicato il loro valore nei vantaggi che ne ritrarrà la Calabria.

Si viene poi alle scuole professionali. Basta il titolo solo per dimostrare l'ottimo intento del legislatore stesso, quantunque quest'ottimo intento troverà delle difficoltà maggiori su questo terreno già inaridito della Calabria, che non presenterà quella facilità di sviluppo alle scuole professionali che si potrebbe trovare in provincie già più progredite. Ad ogni modo conviene pure d'iniziare il lavoro anche là dove la terra non è ancora stata mossa, e i propositi del Governo, se spinti e continuati seriamente, potranno dare buoni frutti anche sotto questo

rapporto. Da ultimo c'è un capitolo, che sotto alcune parole di carattere generale, racchiude degli importantissimi provvedimenti: il capitolo si intitola « altri provvedimenti tributari », e questi altri provvedimenti tributari sono tutti di grande importanza, ed alcuni meritano certo senz'altro l'approvazione del Senato, cioè quelli che pensano a necessarie limitazioni in alcuni tributi locali, a far sì che non si peggiori di più la condizione delle popolazioni rurali, ancora rimaste attaccate al suolo nativo, facendo loro pagare su quote che sono al di sotto del minimo imponibile e rappresentano la mera possibilità della sussistenza per ogni popolo civile.

Vi è poi il provvedimento cardinale che ha suscitato gravi discussioni in paese ed è quello relativo all'abolizione, per lo meno transitoria, sino a che sia praticato il nuovo catasto, del 30 per cento dell'imposta erariale per tutti quei proprietari che hanno un imponibile complessivo non superiore a L. 6000. Io non vorrò certo far ritardar troppo i lavori del Senato per esaminare a fondo questa misura che ha trovato fautori fervidi ed altrettanto fervidi avversari, e mi permetterò solo di far riflettere al Senato che in questo progetto per le Calabrie questa misura è presentata in forma più isolata che nell'altro progetto che pende ora davanti al Parlamento e che riguarda i provvedimenti d'indole generale per il Mezzogiorno d'Italia.

In quel progetto che pende ancora davanti al Parlamento si è rannodata l'esenzione dalla fondiaria con l'obbligo pei proprietari di certi benefici speciali, di certe facilitazioni per la vita dei loro lavoratori: una disposizione uguale od analoga in questo progetto non esiste. Benchè si approfitti di queste esenzioni per devolverle a vantaggio indiretto degli agricoltori con altri mezzi, non è però incluso l'obbligo nel proprietario di aiutare i propri subordinati agricoli. Non voglio addentrarmi in questa questione tanto complessa che potrà essere discussa meglio prossimamente, e siccome cerco anche di essere più breve possibile per la ragione che in complesso approvo il progetto di legge pel concetto direttivo che lo informa, malgrado le mende di cui non va esente. Non intendo perciò ora di approfondire questo argomento e lascio, al caso, di aggiungere quei chiarimenti che crederanno agli autorevoli rappresentanti del Governo che vedo presenti.

Certo che questa disposizione andrà studiata nell'applicazione sua e che potrà essere migliorata da un doppio punto di vista, sia nelle prescrizioni regolamentari sia anche nell'applicazione effettiva. Quest'applicazione si prolungherà per lunghi anni: io desidero agli autorevoli amici che siedono ora al Governo che vi stiano lungamente ma non credo che essi medesimi si possano fare l'illusione di restarvi il tempo sufficiente per seguire fino alla fine nei suoi effetti il disegno di legge oggi in discussione.

Per me questo è uno dei maggiori motivi di inquietudine, perchè il modo di applicare questa legge, lo ripeto, avrà influenza non piccola sui suoi risultati.

E vengo all'ultimo punto, a quello del credito agrario che mi sono riservato ancora di toccare. Fin dal 1901, se la memoria non mi fa errare nella data, allorchè si discusse d'uno dei primi progetti di credito agrario in questa aula (si trattava di un progetto di credito agrario per l'Italia meridionale e per la Sardegna, affidato al valido patrocinio della Cassa di risparmio del Banco di Napoli), fin d'allora non potei esimermi dal manifestare i miei dubbi sull'efficacia di quel provvedimento da cui molti si attendevano un grande sollievo per l'agricoltura del Mezzogiorno. Purtroppo gli eventi finora mi hanno dato ragione, e mi basti citare tre o quattro cifre che mi sono venute sott'occhio in questi ultimi giorni.

Non parlerò delle coscienziosissime relazioni del comm. Miraglia direttore del Banco di Napoli, che ha preso molto a cuore il credito agrario, il quale ogni anno ne pubblica i resoconti; parlerò solo di due o tre dati che mi son capitati sott'occhi, esposti da persona molto competente, i quali mostrano la quasi inanità del credito agrario, finora, nelle provincie meridionali. Dunque nel 4° anno di esercizio malgrado che il Banco di Napoli vi abbia messo tutte le premure e tutto lo zelo possibile passando anche i limiti, a mio modo di vedere, (perchè pur d'allargare il credito agrario, pur di farlo allignare, ha adottato per la propaganda un sistema che è usato di solito dagli esportatori commercianti esteri, quello cioè di mandare dei *commis voyageurs*, degli agenti speciali, ad offrire questo credito agrario, sistema che io mi permetto di non trovare il

migliore) malgrado lo zelo dell'onor. Miraglia per la propaganda a favore del credito agrario, nel 4° anno di esercizio il Credito agrario non ha potuto ancora fare di più di due milioni di affari in tutta l'Italia meridionale e nell'isola di Sardegna; anzi siamo più vicini ad 1,900,000 lire che ai 2,000,000. Peggio ancora; questi 2,000,000 sono quasi nulla se teniamo presente che la media del valore del solo raccolto granario delle provincie meridionali e della Sardegna è di circa 260,000,000 annui. Non parlo del vino, dei latticini, dell'olio ecc. Su 260,000,000 di raccolto, solo in grano, abbiamo una cifra di credito agrario di 1,900,000 lire. Domando al Senato se questo può avere recato un utile sensibile alla agricoltura della parte d'Italia più importante per noi in questo ramo ossia all'Italia Meridionale e alla Sardegna; è semplicemente una raschiatura. Si noti poi che su questo 1,900,000 lire di operazioni di credito agrario vi sono 900,000 lire di avalli degli amministratori degli enti intermedi, ossia per poter piazzare in credito agrario questo 1,900,000 lire si è dovuta ottenere la garanzia per 900,000 lire dagli amministratori degli istituti intermediari. È un credito agrario *sui generis*, che per la metà è mutato in credito chirografario; è proprio, pur troppo, un meschino esperimento quello fatto finora.

Ciò che dissi (voi lo comprendete) si riflette in gravissimo dubbio riguardo a quanto può attendersi almeno per qualche tempo riguardo a questo provvedimento del credito agrario per la disgraziata Calabria. Ciò tanto più che (come oggi stesso mi confermava un collega che è nato in Calabria e ben la conosce) se si analizza la proprietà in Calabria, essa per la serie dei mali da cui è stata afflitta da lunghi anni, si trova in queste condizioni.

Vi predominano la grande e la grandissima proprietà; la media proprietà va disgraziatamente ogni di più languendo e scomparendo; quasi scomparsa intieramente è la piccola proprietà che è passata in gran parte nelle mani del fisco.

La condizione di cose è tutt'altro che favorevole a una larga applicazione del credito agrario nel senso che intende il legislatore italiano, cioè per l'alleviamento delle condizioni delle classi lavoratrici, ne può riescire di serio

ostacolo a quella desolazione che va aumentando ogni anno l'emigrazione da quei paesi.

Dico dunque che solo questi dati da me esposti fanno nascere dei gravi dubbi sulla prossima efficacia di questo credito agrario che dovrebbe sanare tanti mali e che pur troppo non lo potrà.

E qui proprio mi permetta il Senato che io non trattenga una parola di sorpresa verso coloro che si ostinano a vantare, ad esagerare i benefizi ottenibili dal credito agrario in ogni ambiente italiano, prendendo solo ad esempio ciò che è accaduto nella Scozia e nella Germania. Sono due ambienti diversissimi dal nostro, e specie da quello della Calabria.

Gli agricoltori della Scozia e della Germania sono ben più evoluti dei disgraziati contadini calabresi che ancora restano in quella provincia e non hanno già valicato l'oceano.

Tenuto conto di queste condizioni, comprenderete che il credito agrario, ottima istituzione in sé, troverà in Calabria delle difficoltà enormi per il suo sviluppo quale tutti lo desideriamo. Anche a questo proposito io debbo ripetere la riflessione e la raccomandazione, in quanto possa valere, al Governo, perchè voglia con tutti i mezzi possibili vegliarne alla migliore esecuzione.

Non pretendo che si facciano maraviglie, tanto più dopo aver visto ciò che è accaduto nell'Italia meridionale in genere e nella Sardegna, malgrado le cure grandi del direttore generale Miraglia; ma però richiamo l'attenzione del Governo sulla necessità di adottare tutti i provvedimenti che valgano a rendere meno lento e più efficace questo influsso del credito agrario. E ciò (me lo insegnano i colleghi) si potrà fare fomentando il sorgere di quelle associazioni intermedie che, essendo oggi troppo rare, renderebbero quasi impossibile l'applicazione del credito agrario in regioni così povere come sono le Calabrie.

Ciò detto non voglio tediare ulteriormente il Senato; ripeto che darò di gran cuore il mio voto favorevole a questo progetto di legge solo perchè ripara ad una grande ingiustizia, solo perchè mostra la ferma volontà dello Stato di voler finalmente pensare alla sorte infelicissima che finora è stata riservata a quella nobile regione italiana che non è di altro colpevole se non che di non aver fatto abbastanza ru-

more e frastuono per far sapere che languiva di fame. (*Approvazioni*).

BARRACCO G. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO G., *della Commissione speciale*. L'esposizione fatta dal nostro collega Pisa con tanta benevolenza delle disposizioni di questo disegno di legge mi ha recato grandissima soddisfazione, perchè agevolerà molto il voto favorevole al progetto stesso.

In quanto al Credito agrario, contro il quale pare che egli abbia più specialmente rivolto le sue censure, io devo dire che il Credito agrario, quale l'ha esercitato e lo esercita il Banco di Napoli, deve rimanere sterile di risultati non fosse altro per la tradizione del danno di quei mutui che faceva prima che fosse rimaneggiato. Cotali mutui erano veramente rovinosi, perchè addormentavano colla loro lunga scadenza i mutuatari. Parecchi grandi proprietari delle provincie meridionali hanno fatto debiti, e contando sull'ammortamento in 50 anni dei debiti contratti, non hanno pensato a soddisfarne in tempo gl'interessi, ed hanno finito per essere espropriati.

Ora questa tradizione ha reso sospettosi gli attuali Calabresi, che avrebbero potuto giovare del Credito agrario quale è stato raffazzonato e quale l'esercita ora il Banco di Napoli. Io poi prego l'onor. Pisa di riflettere che il Credito agrario istituito dalla legge è del tutto diverso dal precedente, e mira appunto a sollevare e ad aiutare i piccoli agricoltori, mentre la grande proprietà non ha bisogno di ricorrervi. Quali funzioni esso eserciti per questo progetto di legge è detto negli art. 53, 54, 55. Esso tende a favorire l'istruzione pratica agricola, e a concedere mutui per l'acquisto di semente, di concimi e cose simili. È evidente come queste funzioni siano totalmente diverse da quelle esercitate prima, e sfuggano alle critiche dell'onor. Pisa. Per esempio, all'art. 55 è detto: « alla fine di ogni esercizio gli avanzi eventuali dei contributi, dopo soddisfatti tutti gli oneri della sezione temporanea, saranno ripartiti in eguali proporzioni fra le tre Sedi, e serviranno per la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera e via via.

L'art. 48 poi dice: « Il patrimonio iniziale di ciascuna sede (e queste sedi saranno i tre capiluoghi di provincia) sarà impiegato prin-

cialmente in prestiti in denaro agli agricoltori per i seguenti oggetti; 1° per la raccolta; 2° per la coltivazione; 3° per le sementi, 4° per i concimi; 5° per le materie anticrittogamiche insetticide e simili; 6° per dotare i fondi di scorte vive e morte, di macchine ed attrezzi rurali, e così via via, senza che io annoii il Senato specificando ulteriormente questi scopi ai quali tende l'Istituto. Egli ha delle attribuzioni limitate, e limitate appunto allo scopo che sta a cuore all'onor. Pisa; cioè di aiutare la piccola proprietà.

L'onor. Pisa, in principio del suo discorso parlava dell'abbinamento di due ordini di disposizioni, quelle per riparare ai danni prodotti dal terremoto, e quelle ulteriori che servono a sollevare le condizioni economiche estremamente depresse delle tre provincie calabresi. Ma questo abbinamento (ripeto la parola adottata pure nella relazione dell'onor. Casana) è una conseguenza logica di tutto quello che avvenne dopo la sciagura del terremoto. Infatti subito dopo i deputati di quelle provincie, che meglio conoscevano i bisogni del luogo natio si riunirono e deliberarono di proporre un disegno di legge includendovi tutti gli espedienti che essi credettero atti ad attenuare tanta sventura, e ne fu redattore uno dei maggiori figli di quella terra, l'onor. Chimirri.

Le disposizioni che presentarono al Governo di allora furono con affettuosa premura accettate dal Ministero e così, migliorandole sempre più, la Camera ha potuto, a grande maggioranza, votare un ottimo disegno di legge, disegno il quale provvede ai danni già patiti e cerca poi tutti i mezzi per infondere vita nuova all'agricoltura della Calabria.

Esso è un progetto eminentemente armonico, perchè aggrega un nuovo Istituto, che chiama Sezione temporanea, all'Istituto, che poi dovrà essere durevole, di credito agrario.

Questa Sezione temporanea serve a riparare ai danni del passato, e dovrà fare dei mutui di favore ai proprietari le cui case sono state o distrutte, o fortemente danneggiate. Dopo adempiuto al suo compito, essa chiude le sue operazioni e i residui di tali operazioni vengono versati all'Istituto di credito agrario, di guisa che in fondo l'Istituto di credito agrario ha le sue radici in questa Sezione temporanea della quale parlo.

Or come si costituisce il capitale iniziale della Sezione temporanea? Si costituisce con un primo capitale che lo Stato fornisce con tre milioni per conto suo, e con tre milioni che si prelevano dalle somme versate dalla beneficenza pubblica. Quando si è avuto questo capitale di 6 milioni, la Sezione temporanea è autorizzata ad emettere cartelle per cinque volte il suo capitale, cartelle che saranno riconosciute e garantite dallo Stato, accettate dagli istituti, negoziabili in Borsa, ecc., ecc.

Questa Sezione temporanea concede ad un interesse mite ai privati le somme necessarie alla ricostruzione delle case distrutte o danneggiate dal terremoto.

L'emissione delle cartelle è al saggio di 3.75 e l'interesse per i mutuatari è del 2.75 per cento. In 30 anni si estinguono questi 30 milioni di debiti contratti, ed a tal uopo lo Stato assegna alla Sezione per 30 anni un milione l'anno, sia per rivalerla della differenza fra il saggio d'emissione delle cartelle al 3.75 e l'interesse mite del 2.75 richiesto ai mutuatari, oltre che per le perdite eventuali; ma, come vedete, resta un gran margine, il quale per disposizione della legge deve essere versato al Credito agrario, ciò che assicura veramente la vita di quest'ultimo istituto.

Vediamo ora come si forma l'Istituto permanente di credito agrario. Esso, che deve servire principalmente per l'agricoltura, per quella agricoltura vagheggiata dall'onorevole Pisa, si forma in questa maniera. Così apparirà come sieno armoniche le disposizioni della legge. Conformemente alla legge per il Mezzogiorno, che sta dinanzi alla Camera, nelle provincie calabresi le rendite sui terreni che non oltrepassano le 6 mila lire pagheranno una tassa erariale diminuita del 30 per cento.

Lo Stato assegna a ciascuna delle tre sedi che costituiscono l'Istituto una somma corrispondente alla metà dell'imposta sui terreni di ciascuna provincia iscritta nei ruoli del 1905. Questa imposta è di 4 milioni. Sulla metà, cioè 2 milioni, lo Stato autorizza la Cassa dei depositi e prestiti, con gradualità delegazioni, ad anticipare le somme necessarie per quei fini che il credito agrario deve compiere; e queste anticipazioni sono riscattabili in 25 anni. Perciò si tratta di trovare il modo come rivalere lo Stato di questa somma di 2 milioni. Eb-

bene, qui io ammiro la sapienza socialmente provvida di questa legge.

Le fortune superiori a 6 mila lire di reddito non hanno il beneficio della riduzione del 30 per cento. Questo 30 per cento sulle rendite superiori a lire 6 mila si calcola essere il 25 per cento di tutta l'imposta erariale.

Cotal somma però questa legge non la destina alle remote e generali consumazioni dello Stato, ma la iscrive nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, e se ne serve per estinguere in 25 anni il debito, che il nuovo Istituto ha contratto per favorire e promuovere l'agricoltura. Sicchè in certa maniera sono i maggiori censiti coloro che in virtù della presente legge alimentano l'Istituto di credito agrario, e favoriscono la piccola e la media coltura. Io trovo in cosiffatta disposizione un finissimo tratto di sapienza civile e sociale.

Un grande proprietario, escluso dal beneficio della riduzione del 30 per cento della sua imposta territoriale, dovrebbe esser contento di veder destinato a così nobile, equo ed umano scopo il superchio del suo reddito.

Per sommi capi ho esposto qual'è il congegno dell'Istituto di credito, che ha tre sedi nelle tre provincie calabresi, ed una sezione temporanea nella sede di Catanzaro, congegno a cui l'onor. Pisa ha più specialmente rivolte le sue critiche.

Quanto poi a quel che egli dice, che, cioè, i provvedimenti durano per un periodo di tempo troppo lungo, io rispondo: se questo periodo si commisura ai desiderii, certamente è troppo lungo, ma se si commisura alla serietà dei propositi, è un tempo assai breve. Infatti, come volete mai rimboschire, rettificare i corsi dei fiumi, costruire delle strade ferrate sia pure a sezione ridotta, fare strade comunali e provinciali, bonificare, eseguire insomma tutti questi lavori di così indiscutibile necessità, in meno di 18 anni? I senatori, gente pratica di amministrazione, non possono ignorare che quando si indice un'asta ogni amministrazione segna nella sua scheda segreta un massimo ed un minimo, e le offerte che scendono al disotto del minimo vengono rifiutate come non serie. Ora io dico: se con questa legge si volessero eseguire tanti lavori in minor tempo che 18 anni, per me sparirebbe la serietà della proposta. La legge invece ripartisce questi lavori con grande

accuratezza e grande studio. Ad esempio, vi è una strada che completa quella del Jonio, e che costa due milioni. Nei primi cinque anni questa strada non apparisce, apparisce negli ultimi. Le bonifiche invece sono nei primi anni. Tutto insomma è coordinato secondo i bisogni e l'urgenza maggiore o minore delle opere.

Si lagnava poi l'onor. senatore Pisa della grande proprietà come causa dello spopolamento di quelle contrade, e della crescente emigrazione. Ma la colpa è invece della malaria. Quando l'aria sarà risanata per effetto delle bonifiche, del rimboschimento e di tutti i provvedimenti di questo disegno di legge, crescerà la popolazione, ed i nostri emigranti ritorneranno nella lor patria, della quale non si sono mai dimenticati, ed ove di tempo in tempo ritornano, riportandovi i loro risparmi, che servono alla costruzione di modeste e nitide casette per loro e per le proprie famiglie.

E qui voglio toccare dei tanto proverbiali latifondi. Il latifondo — si dice — è una sventura. Infatti lo stesso Plinio scrisse: *latifundia perdidere Italiam*. Però bisogna, prima di ogni cosa, interpretare questa frase di Plinio nel suo vero significato. Dopo che l'Italia si spopolò per le guerre civili e servili, decadde, e segno della rada popolazione e della decadenza fu il latifondo.

Plinio volendo dire che tutte quelle calamità distrussero l'Italia, indicò l'effetto come causa e si servì del susseguente come antecedente. Insomma in quella frase non vi è che la figura rettorica che gli antichi chiamarono *proteron ysteron*.

Il latifondo feudale è diverso dal Pliniano, perchè l'inalienabilità e la indivisibilità, erano come il suo scudo, e si capisce perciò che questo latifondo dovesse vivere di vita rigogliosa. Ma quando le leggi francesi hanno abolita la feudalità, quando il Codice civile ha stabilito tutto quello che sapete intorno alla successioni, il latifondo è stato ferito a morte; ogni 20 o 25 anni, al mutarsi delle generazioni, si spezza inesorabilmente.

Si frazona anche per altre cause oltre le successioni, perchè spogliato oramai della sua inviolabilità. Ad esempio i proprietari che si addormentarono sulle rosee promesse dei Banchi di Napoli e di Sicilia, lasciarono i loro latifondi ai creditori o alle Banche. Per cui io

dico che il latifondo, che chiamerò feudale, è stato ferito a morte dal Codice francese, e si può dire di lui quello che disse Virgilio del cervo ferito: *Haeret lateri letalis arundo*.

Ma il latifondo, che io chiamerò *pliniano*, quello che viene dalla popolazione rada e dalla malaria, quello, se non si vince la malaria, e non si aumenta la popolazione, non finirà. Supponete che intorno ai latifondi, in grazia di tutti i provvedimenti di questa legge, sorgano delle case rurali come sono proposte, supponete che la cattiva aria finisca e tornino in patria, senza cercarli altrove, gli emigranti, allora quelle plaghe che ora paiono desolate, e che circondano i latifondi, diverrebbero come le terre vesuviane intorno alla città di Napoli, e la coltura s'intensificherebbe. Finchè non vi sono braccia e non vi sono consumatori, non avremo mai la cultura intensiva. E passo ad altro argomento.

Questa legge ha un altro grande vantaggio, e me lo ricorda la presenza del senatore Cadolini, poichè stabilisce 119 milioni per la costruzione di strade, porti e via discorrendo. Essa comprende la costruzione di 4 linee di ferrovie a sezione ridotta, e se avrà l'onore del vostro suffragio, inizierà un sistema indispensabile per la Calabria e per tutta l'Italia meridionale, cioè il sistema delle ferrovie a scartamento ridotto.

Ora vi è una falsa opinione, un falso amor proprio in certe popolazioni, che respingono la ferrovia a scartamento ridotto, parendo loro poco nobile di fronte a quella a scartamento ordinario. Ma non è possibile in quelle contrade abbondare in ferrovie normali.

Le linee che si potevano eseguire furono eseguite, e cioè la Tirrena e la linea ionica, e poi la traversa da Santa Eufemia a Catanzaro.

Ma notisi che per una rara eccezione in quel luogo, tra i due golfi di Santa Eufemia e Squillace, pare che una mano di ferro abbia stretto l'Appennino e non solo lo abbia depresso, ma ravvicinato i due mari. Tanto è vero che da Tiriolo gli ho visti anche io. Dalla non considerevole altura di questo stragolamento si vedono i due mari. I Genovesi proposero al governo borbonico nel secolo XVIII di tagliare un canale fra un golfo a l'altro, ma il Governo non accettò la proposta.

Dunque non vi è che quel luogo dove ha potuto essere costruita a sezione normale la Santa Eufemia-Catanzaro la quale funziona tutti i giorni con le due grandi linee ionica e tirrena.

Questa legge provvede alle ferrovie complementari e ne decreta la costruzione di quattro con la spesa di 12 milioni, quando al 1910 non si presentassero società private per costruirle loro. Ora queste ferrovie complementari sollecitano prima di tutto l'offerta delle società costruttrici ed esonerano per conseguenza il Governo da queste spese, e quando il Governo le dovesse fare, è tanto minore il dispendio.

Nel progetto di legge, queste ferrovie costruite eventualmente dallo Stato costerebbero 12 milioni e sono 244 chilometri. Invece una ferrovia a sezione normale contemplata da leggi precedenti, che per la valle del Savuto andava da Rogliano al mar Tirreno era preventivata in 57 milioni!

Insomma in Italia nella plaga piana fra Torino e Bologna ci sono 3000 chilometri di ferrovie complementari e in Calabria non ve n'è neppure uno, e si che in Calabria il sistema dello scartamento ridotto è una necessità, perchè tutta la regione non è in fondo che il dorso dell'Appennino con le sue pendici ad oriente e ad occidente.

Io mi son voluto trattenere a lungo su questo argomento delle strade ferrate complementari per due ragioni; prima perchè come diceva poc' anzi, è la prima volta che entrano nella nostra regione trionfalmente le strade a sezione ridotta, e poi perchè (il nostro relatore lo sa meglio di me) abbiamo avuto un assedio da quelle provincie e da quei comuni non solo per piccoli tronchi di strade ordinarie i quali hanno poca importanza, ma pure si è insistito molto perchè una di queste ferrovie complementari, cioè quella da Gioiosa a Gioia Tauro, non sia a sezione ridotta come nella legge, ma a sezione ordinaria.

Questa parte del mio discorso è più rivolta ai miei conterranei che al Senato. Noi non abbiamo voluto che la legge della quale finora ho fatto l'elogio e che è stata con mirabile concordia votata dalla Camera dei deputati, ed è tanto desiderata dalle provincie interessate, per un qualche piccolo mutamento dovesse ritornare a Montecitorio,

fuor della queta nell'aura che trema.

Io ritengo che possiamo con tranquilla coscienza votare una legge che provvede anche ad aumentare con tre nuovi ruoli il personale forestale, quello delle cattedre ambulanti, e quello necessario alle tante opere pubbliche da compiersi in 18 anni.

I vecchi, come sono io, naturalmente hanno fretta, ma io non mi lamento dei 18 anni.

Alla mia età non ispero di vedere la nuova felicità di tempi che questa legge promette al mio paese, (*commosso*), ma non importa; vi sono le giovani generazioni che ne godranno, e forse anche sottoterra le mie relique si commuoveranno di gioia. (*Approvazioni vivissime — L'oratore è molto commosso*).

Poichè ho la parola, ed in occasione così solenne ho l'onore di far parte, solo calabrese, di questa Commissione, permettetemi che ricordi con viva riconoscenza tutto quello che i Reali hanno fatto in questa emergenza, (*approvazione vivissima*), come il Re sia accorso subito, desideroso di dividere i pericoli e i disagi, come si sia inerpicato per balze senza strade sul dorso di un umile giumento (*approvazioni vivissime*); e finalmente, non contento dei provvedimenti dati, dopo poche settimane, sia ritornato sul luogo per vedere se i suoi ordini fossero stati eseguiti, accompagnato questa volta dalla pietosa Regina (*applausi vivissimi*). La cui apparizione sui luoghi del disastro fu come un improvviso, caldo raggio di sole dopo l'atra tempesta. (*Nuovi applausi*).

Tanti infelici sono rimasti sotto le rovine, ma i loro orfani furono con materna cura raccolti, allevati, educati, da una gentile principessa, rampollo della medesima stirpe, figlia di quella Santa Donna che nel 1870 con la sola fama delle sue virtù disarmava i rivoluzionari più scapigliati. (*Applausi vivissimi*).

Ma qui mi arresto, perchè non potrei tutte annoverare le benemerienze antiche e nuove di questa gloriosa e benedetta Casa che ci governa. (*Approvazioni universali*).

È argomento troppo vasto e sconfinato, *series longissima rerum*. (*Applausi vivissimi e prolungati — Moltissimi senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di disegni di legge.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-1906 e per i residui degli esercizi 1904-905 e retro;

Provvedimenti per la partecipazione del Ministero predetto alla Esposizione internazionale di Milano del 1906 e per le maggiori spese durante l'esposizione.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1905-1906.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Fondazione di un Politecnico nella città di Torino (N. 144).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Disposizioni sugli esami nelle scuole medie (N. 278).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore della Calabria e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, nn. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della 1^a rata

delle due imposte fondiari nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione di nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati (N. 252 - *Seguito*);

Abolizione del sequestro preventivo dei giornali (N. 260);

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 234);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1905, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani (N. 275);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 272);

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (N. 269);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 270);

Concessione a favore della Cassa Pia di Previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma (N. 265).

IV. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 26 giugno 1906 (ore 11.45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
